COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1997

che modifica l'allegato I della decisione 89/651/CEE relativa alle definizioni delle caratteristiche e dell'elenco dei prodotti agricoli per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/418/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [1] modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2467/96 [2]; in particolare l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 15,

considerando che, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 571/88, le eventuali modifiche dell'elenco delle caratteristiche e le modifiche delle definizioni delle caratteristiche e della delimitazione delle regioni, dei settori di rilevazione e di altre unità territoriali sono stabilite a norma della procedura disposta dall'articolo 15 del suddetto regolamento, cioè mediante decisione della Commissione in seguito a parere del comitato permanente di statistica agraria;

considerando che i risultati delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole previste dal regolamento (CEE) n. 571/88 possono concordare in tutta la Comunità europea solo a condizione che i concetti contenuti nell'elenco delle caratteristiche siano intesi e applicati in modo uniforme;

considerando che l'elenco delle caratteristiche per le indagini è stato modificato da ultimo dalla decisione 96/170/CE della Commissione [3], e che la decisione 89/651/CEE della Commissione [4] modificata da ultimo dalla decisione 96/170/CE stabilisce le definizioni, le regioni e i settori di rilevazione da applicare nell'ambito delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole durante il periodo 1988-1997; che è pertanto necessario adeguare e integrare la decisione della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 89/651/CEE della Commissione è modificato conformemente a quanto disposto dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1997.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 335 del 24. 12. 1996, pag. 3.
(3) GU n. L 47 del 24. 2. 1996, pag. 23.
(4) GU n. L 391 del 30. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

Il testo che compare sotto «D/21 Terreni a riposo» nell'allegato I della decisione 89/651/CEE è sostituito dal seguente testo:

«D/21 **Terreni a riposo senza aiuti finanziari**

e

D/22 **Terreni a riposo soggetti a regime d'aiuto per la messa a riposo, non sfruttati economicamente**

II. I terreni a riposo non devono essere confusi con le coltivazioni successive (I/01) né con la superficie agricola non utilizzata (H/01). La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata della campagna.

I terreni a riposo possono essere:

1) terreni nudi senza alcuna coltivazione;

2) terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come alimento per il bestiame o come sovescio;

3) terreni seminati esclusivamente per la produzione di concime verde (sovescio).

D/21 **Terreni a riposo senza aiuti finanziari**

I. Tutti i terreni inclusi nel sistema di rotazione delle colture, lavorati o meno, ma che non forniscono alcun raccolto per tutta la durata della campagna e che non sono soggetti a regimi di aiuto o sussidio.

D/22 **Terreni a riposo soggetti a regime d'aiuto per la messa a riposo, non sfruttati economicamente**

I. Superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un premio per il ritiro dei seminativi dalla produzione, a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio [1] nonché del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio [2] e del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione [3] o, ove applicabile, della legislazione più recente. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica. Le superfici oggetto degli aiuti ritirate dalla produzione per più di cinque anni saranno registrate sotto H/01 + H/03.»

---

[1] GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[3] GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.